

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico
Via M. Vaccaro, 5 – 90145 Palermo
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 3520

Palermo, 16/01/2013

OGGETTO: **Tasse di Concessione governative** – Legge Regionale 24 agosto 1993, n.24 e
seguenti modifiche e integrazioni - ADEMPIMENTI –

A tutti i Sindaci della Sicilia

All' Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
Regionale-per la Salute

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione Strategica

Al Dipartimento Regionale delle
Finanze e del Credito

LL.SS.

Con l'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, modificato dall'art. 4 comma 2, che aggiunge 4 commi, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, il legislatore, al comma 7, ha disposto che: "Gli Enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2 (tabella allegata al D.P.R. 2 ottobre 1972, n.641 e successive modificazioni), soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA"

A quanto suddetto si aggiunga che "l'Amministrazione che rilascia l'atto amministrativo deve verificare il corretto assolvimento dell'obbligo tributario, anche per ogni anno di efficacia dell'atto, e nel caso rilevi evasione, deve porre in essere gli adempimenti consequenziali".

20

Al riguardo si rammenta che, il pagamento dell'annuale tassa deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

E' altresì opportuno ricordare che, l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, così recita: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse, non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate" e che l'art. 13 del medesimo decreto, aggiunge: "Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma (entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione) l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative, non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento".

Il Dirigente dell'Area 1
Arch. Giuseppe Caltabellotta

Il Funzionario Direttivo
Dr.ssa Emilia Martorana



Dirigente Generale
Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti